



Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro

*Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85*

Decreto ministeriale 13 dicembre 2023



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ❑ [Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"](#)
- ❑ [Decreto 8 agosto 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa»](#)
- ❑ [Decreto 13 dicembre 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Assegno di inclusione»](#)
- ❑ [Decreto 15 dicembre 2023 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività»](#)
- ❑ [Decreto 29 dicembre 2023, n. 160 «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio»](#)
- ❑ [Decreto interministeriale 27 dicembre 2023 «Utilizzo Carta di Inclusione»](#)
- ❑ [Circolare INPS 16 dicembre 2023, n. 105 «Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Prime indicazioni sulla misura dell'Assegno di inclusione](#)

REQUISITI DI ELIGGIBILITÀ

COS'È L'ASSEGNO DI INCLUSIONE E A CHI SI RIVOLGE



Decorrenza: **1[^] gennaio 2024**

è una **misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale** rivolta a:



nuclei con persone minorenni



nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)



nuclei con persone anziane con almeno 60 anni



nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1)

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio, e fatta salva la possibilità che con successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate:**

- a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- c. persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d. persone vittime di tratta", in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;
- e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- f. persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
- g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;
- h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

LE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (3)

- i. persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore. che:
 - vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
 - ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
 - sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
 - sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;
- j. neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (1)

- la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.
- La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi socio sanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione.

SULLE CONDIZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- Il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:
 - l'amministrazione che l'ha rilasciata;
 - Il numero identificativo, ove disponibile;
 - la data di rilascio;
 - l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
- Nell'allegato alle «Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per la valutazione delle condizioni di svantaggio», oggetto di intesa in Conferenza Unificata, è disponibile un modello di certificazione, fatta salva altra modalità di certificazione a cura dell'Amministrazione competente.

LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (1)

- Per le sole certificazioni di svantaggio rilasciate dai Comuni, ovvero per le attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l'INPS comunica mediante la Piattaforma GePI, al Comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare.
- L'esito delle verifiche è trasmesso dal Comune, tramite la Piattaforma GePI, entro 60 giorni dalla comunicazione.
- In assenza di trasmissione la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

LA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (2)

- Per le altre certificazioni di svantaggio, se non già disponibili sul SIISL o negli archivi dell'INPS, in sede di prima applicazione, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall'INPS.
- L'esito delle verifiche è comunicato entro 60 giorni dalla notifica da parte di INPS.
- In assenza della comunicazione, la richiesta è accolta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (1)

Per il beneficiario dell'Assegno:

- la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- l'assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
- Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.**
- I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (2)

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare:

- in cui un **componente**, sottoposto agli obblighi, **risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

COS'È L' ASSEGNO DI INCLUSIONE - CONDIZIONI

L'Assegno di inclusione è una misura **condizionata**:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della condizione economica
- all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

Cittadino dell'Unione europea

oppure

suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

- residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa
- la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

VERIFICHE DI RESIDENZA E RUOLO ANAGRAFI

- ❑ Ai sensi dall'art. 4, comma 1, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
- ❑ Pertanto l'INPS, per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.
- ❑ L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni attraverso la Piattaforma GePI entro 60 giorni.
- ❑ Decorso questo termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato, l'INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.
- ❑ Queste attività di verifica sono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro.
- ❑ Inoltre i Comuni svolgeranno a campione i controlli sulla composizione del nucleo familiare

LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Situazioni del requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#) e la [Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali](#))

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica. **In tali casi devono innanzitutto richiedere l'iscrizione anagrafica (anche fittizia), cui hanno diritto anche se prive di un alloggio.**



- Per quanto riguarda il requisito della residenza negli ultimi due anni, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, quali, in presenza di conoscenza della storia personale, una relazione che dichiara la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o una ricostruzione, sulla base delle dichiarazioni delle persone interessate, delle vicende anagrafiche con i Comuni coinvolti. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

REQUISITI ECONOMICI (1)



un **valore ISEE** non superiore a 9.360 euro;



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.**



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, ulteriormente incrementato alla presenza di più componenti minorenni (1.000 euro in più per ogni minorenne oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).



REQUISITI ECONOMICI (2)



- ❑ Un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



- ❑ ***Al minore di età con disabilità o non autosufficiente, si applica il medesimo valore di 0,50 previsto per ciascun altro componente adulto con disabilità.***
- ❑ Tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiorenni con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



La scala di equivalenza ADI usata per determinare il beneficio spettante, considera solo i componenti in determinate condizioni (i bambini, gli anziani, le persone con disabilità o in condizione di svantaggio e le persone con particolari carichi di cura).

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.



La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute

A PROPOSITO DI ASSENZA

Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè, che non vi sia stata un'assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richiama l'articolo 3, comma 8 del D.L. 48/2023 che pone in capo al beneficiario dell'Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

La presenza in Italia potrà essere verificata in relazione all'obbligo dei beneficiari di presentarsi ai servizi sociali o ai patronati ogni 90 giorni per aggiornare la propria posizione.

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (1)

Riferimento - articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:

- ✓ reddito complessivo ai fini Irpef;
- ✓ redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- ✓ proventi da attività agricole;
- ✓ assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ✓ redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- ✓ reddito figurativo attività finanziarie.



Il reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall'attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (2)

- ❑ Dal reddito familiare definito nell'ISEE sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali sono **comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al SIUSS.**
- ❑ Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione sono individuati dai codici da A1.02 a A1.04 (**salvo che siano contemplate del progetto personalizzato**) della Tabella 1 del Regolamento ministeriale 206/2016. (A1.02 assegno maternità erogato dai Comuni – A1.03 carta acquisti – A1.04 Sussidi economici, anche un tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose)

Non rientrano le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, **aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'Ambito territoriale sociale.** Attenzione alla codifica nella fase di implementazione del SIUSS.

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (3)

- Sono incluse le **pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE.
- Sono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di inclusione) i **trattamenti assistenziali** sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.



Erogati dall'INPS (esempi)

- l'assegno di maternità
- la carta acquisti
- l'assegno sociale

ELEMENTI CHE NON DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE

Nel valore dei trattamenti assistenziali **non rilevano:**

- l'Assegno unico e universale
- il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza **o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese
- indennità di accompagnamento, pensione di invalidità **e indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**

QUALE ISEE E QUALI REDDITI

- I.S.E.E. ordinario in corso di validità
- Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'I.S.E.E. è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013
- Possibilità di presentare l'I.S.E.E. corrente
- In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell'I.S.E.E. in corso di validità per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi.

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE



Il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.

Decreto direttoriale 13 dicembre 2023, n. 407 nuove DSU anno 2024

I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE (riferimento normativo legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*).

Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria preveda l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



L'Assegno di inclusione è richiesto:

- **Con modalità telematica all'INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
- Presso gli Istituti di Patronato
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)

DOMANDE E RUOLI DEL SEGRETARIATO SOCIALE

- I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta di ADI presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e servizi sociali.
- I Comuni e gli Ambiti possono altresì offrire assistenza nella registrazione alla Piattaforma SIISL
- Le attività di assistenza possono prevedere l'apporto degli Enti del Terzo Settore attivi nel contrasto alla povertà.

DOMANDE E RUOLI DEL TERZO SETTORE

- L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi, anche attraverso specifici accordi e protocolli.
- Possono essere previsti punti informativi o di supporto alla presentazione della domanda presso le strutture di Terzo settore, in particolare nell'ambito dei Centri Servizi per il contrasto della povertà.
- Sono, in particolare, promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse dei Fondi europei.
- Sono, inoltre, realizzate attività congiunte di promozione e informazione a favore della cittadinanza.

VERIFICA DEI REQUISITI

Le informazioni contenute nelle domande sono utilizzate dall'INPS per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alla misura, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da:

- **Comuni**
- **Ministero dell'Interno attraverso l'A.N.P.R.**
- **Ministero della Giustizia**
- **Ministero dell'Istruzione e del merito**
- **Anagrafe tributaria**
- **Pubblico Registro Automobilistico**
- **altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti**

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (1)

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.

Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza

(7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili

(1.800 euro – 150 euro mensili - per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO (2)

- Il beneficio di integrazione al reddito tiene conto della parte reddituale e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in capo al nucleo familiare.
- Il beneficio di integrazione al reddito viene riconosciuto nella misura massima – pari per un single a 780 euro mensili – solo a chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.
- L'Assegno di inclusione **è compatibile** con il godimento della **NASpl** o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni rilevano ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio dell'Assegno di inclusione in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
- Il beneficio economico non può essere inferiore a euro 480 annui, pari a 40 euro mensili.

PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE (1)

- L'INPS, a seguito di esito positivo dell'attività di verifica, informa il richiedente che, per ricevere il beneficio, deve effettuare l'iscrizione **alla Piattaforma del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo.**
- L'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.**
- La domanda si considera accolta ed è possibile disporre il pagamento all'esito positivo dell'istruttoria e con PAD sottoscritto.**
- La piattaforma SIISL è accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le funzioni di seguito indicate:
 - a) effettuare l'iscrizione;
 - b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI;
 - c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI, sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
 - d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
 - e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE (2)

Nel patto di attivazione digitale del nucleo familiare, il richiedente:

- a) fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente;
- b) autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- c) si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

DURATA DEL BENEFICIO

- Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale (PAD).**
- **In fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024.**
- L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'ADI che, decorsi 30 giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, per consentire eventuali iniziative di assistenza alla registrazione sulla piattaforma SIISL.
- Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, **per periodi ulteriori di 12 mesi.**
- **Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.**

LE VARIAZIONI

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE



- Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, è necessario **ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione**, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
- Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell'ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell'ADI, venendo meno gli effetti della precedente.

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione:

- il maggior reddito da lavoro percepito **non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui (calcolati sull'intero nucleo familiare)**, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità;
- L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
- Il reddito presunto derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio.
- La comunicazione avviene mediante il modello "*Adi-Com Esteso*"
- **Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa sino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.**

VARIAZIONI PER ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE



- ❑ In caso di partecipazione a **percorsi di politica attiva del lavoro (es. tirocini o attività formative parte del patto)** che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare.**



- ❑ Con riferimento ai componenti che percepiscono l'indennità del **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**, la cumulabilità con il beneficio ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro per singolo componente.
- ❑ In caso di accettazione di **offerta di lavoro** di durata compresa **tra uno e sei mesi**, che preveda una retribuzione che comporterebbe la decadenza dal beneficio, il beneficio viene sospeso per la durata del rapporto di lavoro e il reddito percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il successivo mantenimento del beneficio.

VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione:

- ✓ l'avvio dell'attività deve essere comunicata entro il giorno antecedente all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "*Adi-Com Esteso*"
- ✓ Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno;
- ✓ a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale;
- ✓ il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

ALTRE VARIAZIONI

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro **quindici giorni dall'evento modificativo**, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "*Adi-Com Estesò*".

LA CARTA DI INCLUSIONE

LA CARTA DI INCLUSIONE (1)

- Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta di Inclusione.
- L'ADI può essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o sono considerati nella scala di equivalenza.
- Il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
- La consegna della Carta di Inclusione avviene presso le sedi dell'ente gestore (attualmente «Poste Italiane»), successivamente alla disposizione del primo pagamento. Il cittadino attraverso la piattaforma SIISL riceverà indicazioni per il ritiro della carta.
- Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi

LA CARTA DI INCLUSIONE (2)

Funzionalità consentite:

- Acquisti finalizzati alle esigenze dei beneficiari** ed effettuati solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta.
- Prelevare denaro contante** presso gli ATM di Poste italiane e gli ATM bancari in Italia per un **importo massimo mensile di €. 100,00, moltiplicato per la scala di equivalenza prevista per la determinazione del beneficio**
- Pagamento mensile**, tramite un unico bonifico da Ufficio postale, **la rata dell'affitto, in favore del locatore indicato nel contratto, o la rata del mutuo**
- Pagamento delle bollette delle utenze**

LA CARTA DI INCLUSIONE (3)

Funzionalità **NON** consentite

Acquisti dei seguenti beni e servizi:

- Giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità
- Sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo
- Giochi pirotecnici
- Prodotti alcolici
- Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali
- Armi
- Materiale pornografico e beni e servizi per adulti
- Servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento di denaro e servizi assicurativi
- Articoli di gioielleria e di pellicceria
- Acquisti presso gallerie d'arte e affini
- Acquisti in club privati

Non è possibile fare acquisti negli esercizi prevalentemente adibiti alla vendita dei prodotti e servizi di cui sopra
È inibito l'uso della Carta all'estero per gli acquisti online e mediante servizi di direct marketing

PERCORSO DI INCLUSIONE

IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Finalità:

- consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione, **assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;**
- favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari;
- **analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione.**

Il Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e lavorativa (SIISL) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è realizzato dall'INPS, anche attraverso il riuso di piattaforme pre-esistenti.

Il sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali:

- a) Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, cui devono registrarsi i beneficiari per sottoscrivere il patto di attivazione digitale
- b) Piattaforma GePI di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione
- c) Piattaforma SIU per beneficiari SFL e ADI.

IL PERCORSO DI ATTIVAZIONE

- Il percorso di attivazione viene attuato tramite il **Sistema Informativo per l'inclusione sociale (SIISL)**, nel quale il **richiedente è tenuto a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo**.
- Il **SIISL** invia i dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza per l'analisi preliminare e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
- **Entro 120 giorni** dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale i **servizi sociali devono incontrare il nucleo** per avviare la **valutazione multidimensionale dei bisogni**, finalizzata all'indirizzamento verso i percorsi personalizzati.
- **I beneficiari, in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi per un primo incontro entro i medesimi termini. L'incontro deve essere registrato da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi.**
- **Qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro.**
- Successivamente, **ogni 90 giorni, i beneficiari**, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
- In caso di mancata presentazione **senza convocazione**, il beneficio economico è sospeso.
- In caso di mancata presentazione **con convocazione**, il beneficio economico decade.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

La convocazione dei beneficiari da parte dei Centri per l'impiego e dei Comuni, singoli o associati, può essere effettuata:

- tramite la sezione della Piattaforma SIISL dedicata ai singoli beneficiari dell'assegno di inclusione
- con mezzi informali, **quali messaggistica telefonica o posta elettronica**, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE (1)

- I nuclei beneficiari di assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale del nucleo, sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
- Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.
- La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del Comune o dell'ambito territoriale sociale.
- Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta da un'équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

I TENUTI AGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA

- In esito alla valutazione, con riferimento ai componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che esercitano le responsabilità genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa, sono individuati i componenti attivabili al lavoro
- I componenti attivabili al lavoro sono trasmessi per il tramite di GePI e del SIISL ai Centri per l'impiego, ovvero ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del **Patto di servizio personalizzato (PSP)** o per l'aggiornamento di un Patto di servizio già sottoscritto che dovrà avvenire **entro 60 giorni dalla comunicazione.**
- **A tale fine devono sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) individuale entro 30 giorni dalla trasmissione degli esiti della valutazione da parte dei Servizi sociali.**

I TENUTI AGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA

- **Componenti che esercitano la responsabilità genitoriale:** sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa (in breve «**obblighi di attivazione lavorativa**»), i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.
- **Adesione volontaria:** i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o sociale.

GLI ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA

Fatta salva la possibilità di aderire volontariamente, **sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:**

- le persone occupate
- i frequentanti un regolare corso di studi
- i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

OBBLIGATI E PATTI

Obbligo di attivazione lavorativa e sociale

- tutti i componenti del nucleo di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale e non hanno cause di esclusione (quali occupazione, frequenza di un corso di studi, carichi di cura, valutazione di non attivabilità da parte dei servizi sociali, malattia oncologica, titolarità di pensione diretta ecc.) sono tenuti all'adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva.
- Sono altresì tenuti ad aderire ad un percorso di inclusione sociale.
- Devono sottoscrivere sia **il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)** con i servizi per il lavoro sia **il Patto di Inclusione Sociale (PaIS)** con i servizi sociali.

OBBLIGHI PERCORSO SCOLASTICO

- Non ha diritto al beneficio il nucleo per i cui **componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del PaIS.**
Articolo 12, comma 3-bis, decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123
- Per i **beneficiari ADI** appartenenti alla fascia **di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, nel PaIS sarà previsto l'impegno all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione, pena la decadenza dal beneficio.**

ADESIONE VOLONTARIA

- Facoltà di attivazione lavorativa e sociale:** i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possono richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e sociale.
- Possono sottoscrivere volontariamente sia **il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)** con i servizi per il lavoro sia **il Patto di Inclusione Sociale (PaIS)** con i servizi sociali

ADESIONE VOLONTARIA DI SFL

- Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL):** i componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza (che quindi non beneficiano dell'ADI) possono richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
- Non sottoscrivono il **Patto di Servizio Personalizzato (PSP)** con i servizi per il lavoro ne' il **Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS)** con i servizi sociali.

ATTIVAZIONE SOCIALE E FACOLTÀ ATTIVAZIONE AL LAVORO

- ❑ **Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa:** gli appartenenti al nucleo maggiorenni, a vario titolo **esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa** (senza responsabilità genitoriali, occupati, con carichi di cura, frequentanti corsi di studi, malati oncologici, titolari di pensione diretta, componenti valutati non attivabili dai servizi sociali ecc.) **possono aderire volontariamente ai percorsi di attivazione lavorativa** e hanno l'obbligo di aderire al percorso di inclusione sociale (ad esclusione di coloro che rientrano nei precedenti gruppi).
- ❑ Possono sottoscrivere volontariamente **il Patto di Servizio Personalizzato (PSP)** con i servizi per il lavoro e devono sottoscrivere **il Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS)** con i servizi sociali.

IL PERCORSO DI INCLUSIONE – I SERVIZI

I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati (analisi preliminare, compresa la valutazione multidimensionale, la presa in carico e il patto per l'inclusione) **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.**

Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali i sostegni previsti nei patti, in particolare, con riferimento all'articolo 7 comma 2 del D. Lgs. 147/2017 e, nello specifico:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ



La quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, attribuita agli Ambiti Territoriali Sociali, è finalizzata al potenziamento degli interventi e dei servizi riferibili, a decorrere dal 1[^] gennaio 2024, a favore dei beneficiari della misura, nonché ai nuclei familiari e alle persone in simili condizioni di disagio economico (articolo 6, comma 9).

I PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (1)

- Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche, a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
- Le attività sono svolte presso il Comune di residenza ovvero, previo accordo tra le parti, presso altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.
- Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (2)

- Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere esclusivamente nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.



Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l'impegno deve essere formalizzato?

L'impegno dovrà essere formalizzato.

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ - PUC (3)

- Gli oneri per le assicurazioni presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato, sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili

IL RUOLO DEL TERZO SETTORE

- I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, **disciplinati dal Codice del Terzo Settore.**
- L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi.
- Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipes* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, **nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro**, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

SISTEMA SANZIONATORIO (1)

Cause di decadenza. Un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi:

- **non si presenta presso i servizi** sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- **non sottoscrive il patto** per l'inclusione o il patto di servizio, salvi i casi di esonero;
- **non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

SISTEMA SANZIONATORIO (2)

Cause di decadenza. Un componente del nucleo familiare tenuto agli obblighi:

- **non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro**, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- non rispetta le **previsioni di comunicazione** di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, **intento a svolgere attività di lavoro**, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.



In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta.

Il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza*

*** salvo nei casi di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del d.l. 48/2023.**

SISTEMA SANZIONATORIO (3)

- Tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni previste.
- L'INPS, per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione dei Centri per l'impiego e dei Comuni gli eventuali conseguenti **provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio.**
- Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

SISTEMA SANZIONATORIO (4)

- **I Comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici** attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento dell'Assegno di inclusione.
- Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la **responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate**, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle funzioni indicate.
- Queste condotte omissive sono valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.



Grazie